



Ministero del Turismo

Direzione Generale Controllo, Regolamentazione, Acquisti, Formazione e Professioni Turistiche

ULTERIORI INDICAZIONI AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Fermo restando le indicazioni contenute nelle "Linee Guida B", il presente documento fornisce ulteriori indicazioni ai fini dell'autorizzazione all'erogazione dei corsi di specializzazione per la professione di Guida Turistica, di cui all'articolo 7 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 e all'articolo 22 del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88.

Premessa

I corsi di specializzazione sono tesi all'ampliamento della formazione per lo svolgimento della professione di Guida Turistica, anche con l'eventuale coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome, pur non rientrando in specifici repertori regionali delle figure professionali.

Ambiti Tematici e Territorialità

Gli ambiti tematici di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 26 giugno 2024, n. 88, di seguito riproposti:

- a) area storico-artistica;
- b) area archeologica;
- c) area storico-demo-etano-antropologica;
- d) area enogastronomica;
- e) area scientifica tecnologica;
- f) patrimonio religioso;
- g) patrimonio museale;
- h) tecniche di comunicazione per persone con disabilità;
- i) tecniche di comunicazione per l'infanzia, l'adolescenza e la terza età;
- j) patrimonio monumentale italiano;
- k) patrimonio musicale italiano,

devono essere puntualmente identificati e devono riguardare aspetti di preminente rilevanza per il contesto socioeconomico- culturale rispetto alle tematiche di cui trattasi.

Salvo i casi di tematiche oggettivamente non riconducibili a contesti regionali, gli ambiti tematici devono avere uno stretto collegamento con il territorio dell'Ente proponente ovvero rispetto a territori aventi caratteristiche ambientali omogenee quali usi, costumi e tradizioni locali, prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia.

Nel caso di ambiti tematici comuni a due o più Regioni o Province Autonome è richiesta una collaborazione tra gli Enti proponenti ricadenti nei territori interessati.

È auspicabile, salvo oggettive motivazioni, la proposizione di ambiti tematici non limitati ad un singolo sito/museo/argomento/prodotto/etc.

Gli Enti proponenti trasmettono al Ministero del Turismo la proposta di erogazione del corso che intendono erogare, secondo i termini e le modalità indicate nelle "Linee Guida B", comprensiva di una relazione ben dettagliata del corso e dei curricula dei docenti ed esperti delle materie oggetto del medesimo corso. Il Ministero del Turismo trasmette, entro i successivi cinque giorni, alla Regione o alla Provincia Autonoma di accreditamento o in convenzione la proposta di erogazione ricevuta, al fine di consentire a quest'ultima la proposizione di eventuali osservazioni entro 20 giorni dalla trasmissione. Il Ministero del Turismo comunica all'Ente proponente l'esito dell'istruttoria condotta ovvero gli eventuali correttivi necessari ai fini dell'autorizzazione.

Ai fini dell'autorizzazione si terrà, altresì, conto dei tour e dei percorsi previsti durante il corso di specializzazione, nonché della durata complessiva del corso, tenuto conto che la durata minima è pari a cinquanta ore.

Valore Economico

La proposta di erogazione del corso dovrà indicare un costo preventivo di partecipazione al corso addebitato ai partecipanti.

Obblighi degli Enti Erogatori

I soggetti autorizzati all'erogazione dei corsi garantiscono:

a) nei confronti dei partecipanti:

- adeguate modalità di accoglienza rivolte alla verifica dei requisiti di accesso;
- idonea informazione circa le modalità di accesso, i diritti, i doveri e gli obblighi, il rilascio di valida certificazione;
- il rispetto dei principi professionali, etici e deontologici nei confronti dei partecipanti;

b) nei confronti del Ministero:

- di comunicare tempestivamente l'eventuale perdita dei requisiti soggettivi di erogazione;
- di comunicare eventuali modifiche sostanziali alle modalità di svolgimento del corso autorizzato;
- di comunicare le date e il luogo di svolgimento dell'esame finale;
- di trasmettere una relazione descrittiva dello svolgimento del corso con i risultati conseguiti e il verbale dell'esame finale.

Esame finale

L'esame finale dovrà essere condotto da una Commissione composta da almeno tre membri, di cui almeno due con comprovata esperienza nell'ambito tematico del corso in svolgimento. All'interno della Commissione dovrà essere nominato un segretario preposto alla verbalizzazione delle attività svolte dalla Commissione e degli esiti valutativi relativi ai singoli partecipanti. Il verbale dovrà essere trasmesso, unitamente alla relazione descrittiva del corso, al Ministero del Turismo entro 30 giorni dalla prova d'esame del corso.

In ogni caso, il Ministero del Turismo, anche avvalendosi dell'eventuale intervento degli Enti territoriali, si riserva la facoltà di eseguire delle ispezioni, al fine di verificare lo svolgimento della prova di esame e gli argomenti trattati. A tal fine, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova di esame, l'Ente erogatore dovrà comunicare al Ministero del Turismo le date e il luogo di svolgimento dell'esame. In tale contesto, il Ministero del Turismo potrà, altresì, verificare l'effettiva quota di iscrizione addebitata ai partecipanti. In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto nel presente documento e/o nelle Linee guida pubblicate in data 24 gennaio 2025, il Ministero del Turismo provvederà alla revoca dell'autorizzazione nonché a porre in essere ogni azione consentita dalla legge.